

# CAPITOLATO TECNICO

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL **SERVIZIO DI PUBBLICITÀ** DA EROGARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TECH-LAB 4.0 FOR BIOMED & BIOTECH" FINANZIATO ALLA FONDAZIONE ITS ALESSANDRO VOLTA NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA DI PALERMO, CON FONDI PNRR - LINEA PNRR M4. C1 – 1.5 "SVILUPPO DEL SISTEMA FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA (ITS)" AZIONE "POTENZIAMENTO LABORATORI ITS ACADEMY".

Titolo del Progetto

**"Tech-Lab 4.0 for Biomed & Biotech"**

Codice M4C1I1.5-2023-1002-P-26553

CUP G74D23000940006

1



## 1. PREMESSE

Il presente Capitolato Tecnico disciplina gli aspetti tecnici afferenti alla **fornitura del Servizio di Pubblicità da erogare nell'ambito del Progetto denominato "Tech-Lab 4.0 for Biomed & Biotech"** finanziato alla Fondazione I.T.S. Alessandro Volta Nuove tecnologie della Vita di Palermo, nell'ambito del PNRR - **Linea PNRR M4. C1 – 1.5 "Sviluppo del sistema formazione professionale terziaria (ITS)" Azione "Potenziamento laboratori ITS Academy"** - CUP G74D23000940006.

## 2. OGGETTO DELL'APPALTO

La fornitura è costituita dal seguente Servizio di Pubblicità:

"Nel rispetto scrupoloso delle previsioni di cui all'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, il servizio di pubblicità deve garantire adeguata visibilità esterna al Progetto denominato "Tech-Lab 4.0 for Biomed & Biotech", Codice M4C1I1.5-2023-1002-P-26553 - CUP G74D23000940006, ai risultati dell'investimento finanziato dall'Unione Europea; la pubblicità è finalizzata quindi a rendere nota l'origine dei finanziamenti, garantendone visibilità, anche attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU», promuovendo in particolare azioni progettuali e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. Ogni attività di informazione e comunicazione dovrà pertanto prevedere la presenza: 1) dell'emblema EU; 2) del logo istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM); 3) del logo Italia Domani. L'emblema EU deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi e deve riportare la frase "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU". L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE".

Il servizio dovrà essere realizzato e garantito lungo tutto il periodo di realizzazione del Progetto di cui sopra e dunque concludersi il 31 dicembre 2024.

Nell'ambito del prezzo d'appalto la fornitura comprende:

- a) i servizi e i prodotti di comunicazione digitale, secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente documento e, qualora offerte in gara, con le ulteriori caratteristiche migliorative come disciplinate nel presente documento;
- b) servizi connessi, con le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente documento, quali: consegna e installazione ; formazione di base del personale, ove necessario; servizio di assistenza e manutenzione "full risk" per i primi 24 mesi decorrenti dalla stipula del contratto.

Gli eventuali imballaggi primari dei prodotti devono essere costituiti, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%. Si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il



simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I” (ad esempio “Plastica Seconda Vita” ed equivalenti).

I prodotti, infine, dovranno inderogabilmente rispettare il **principio DNSH** (“Do No Significant Harm”), ovvero di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”.

### 3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Nel rispetto scrupoloso delle previsioni di cui all’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, il servizio di pubblicità deve garantire adeguata visibilità esterna al Progetto denominato “Tech-Lab 4.0 for Biomed & Biotech”, Codice M4C1I1.5-2023-1002-P-26553 - CUP G74D23000940006, ai risultati dell’investimento finanziato dall’Unione Europea; la pubblicità è finalizzata quindi a rendere nota l’origine dei finanziamenti, garantendone visibilità, anche attraverso il logo dell’Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU», promuovendo in particolare azioni progettuali e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. Ogni attività di informazione e comunicazione dovrà pertanto prevedere la presenza: 1) dell’emblema EU; 2) del logo istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM); 3) del logo Italia Domani. L’emblema EU deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi e deve riportare la frase “Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU”. L’emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE”.

3

La pubblicità finalizzata visibilità esterna al Progetto denominato “Tech-Lab 4.0 for Biomed & Biotech” dovrà prevedere: ideazione, progettazione e realizzazione delle targhe e cartellonistica interna ed esterna da installare presso la Culla tecnologica all’interno della quale saranno realizzati i Laboratori Biomed & Biotech 4.0, per individuare il singolo laboratorio; immagine coordinata della segnaletica interna ed esterna della Culla tecnologica; implementazione del sito web con tutti i contenuti del Progetto “Tech-Lab 4.0 for Biomed & Biotech”; ideazione e realizzazione di gadget di pubblicità del Progetto, campagna di pubblicità, social e media (giornali on line a tiratura nazionale e regionale) di pubblicità del Progetto “Tech-Lab 4.0 for Biomed & Biotech”.

Il servizio dovrà essere realizzato e garantito lungo tutto il periodo di realizzazione del Progetto di cui sopra e dunque concludersi il 31 dicembre 2024.

### 4. CONSEGNA

Il servizio e la fornitura dovranno essere consegnate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dalla Fondazione. L’attività di realizzazione del servizio e di consegna si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell’imballaggio.

Le operazioni di consegna della fornitura devono avvenire entro 90 (centoventi) giorni dall’ordinativo di fornitura e comunque nel rispetto dei termini di consegna che saranno espressamente concordati con il Committente.



## 5. INSTALLAZIONE

Al termine delle operazioni di consegna e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni solari dalle stesse, pena l'applicazione delle penali, il Fornitore dovrà procedere al montaggio e alle operazioni di installazione dei prodotti.

## 6. GARANZIA

Per ciascun prodotto offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di collaudo positivo (data di accettazione dell'apparecchiatura). Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione delle apparecchiature. La Fondazione avrà diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita dell'apparecchiatura (comprensive o meno dei dispositivi opzionali) ogni qualvolta, nel termine di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di collaudo positivo, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle apparecchiature stesse (comprensive o meno dei dispositivi opzionali), non imputabile a dolo della Fondazione, senza bisogno di provare il vizio o il difetto di qualità.

4

## 7. PENALI

Si applicheranno, laddove pertinenti, le penali di seguito indicate:

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Fondazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per:

- l'esecuzione degli interventi a carico del Fornitore;
- la consegna e l'installazione dell'apparecchiatura; ovvero i diversi tempi concordati tra le parti, la Fondazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il rispetto dei termini di consegna di cui al presente comma ovvero i diversi tempi eventualmente concordati tra le parti e, conseguentemente il pagamento della penale per il caso di ritardo rispetto ai medesimi termini, non potrà essere richiesto al Fornitore laddove sia stato superato e comunicato all'Amministratore contraente il numero massimo complessivo di consegne cui il Fornitore è obbligato.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura/servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato tecnico. In tal caso la Fondazione applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la/il fornitura/servizio inizierà ad essere eseguita/o in modo effettivamente conforme, al presente Capitolato tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile alla Fondazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Tecnico per:

- i) l'effettuazione della verifica di conformità/collaudò delle apparecchiature;
- ii) l'eventuale ripetizione della verifica di conformità/collaudò in caso di esito negativo della precedente verifica di conformità;

la Fondazione potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,6 per mille del valore di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Fondazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini di cui al presente Capitolato Tecnico per la sostituzione dell'apparecchiatura/dispositivo affetti da malfunzionamento con un'apparecchiatura/dispositivo identici o migliori a quello malfunzionante, la Fondazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,6 per mille del valore di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni riscontrata difformità rispetto a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico in ordine all'originalità delle parti di ricambio e alle caratteristiche tecniche durante la vigenza della Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Fondazione Contraente una penale determinata in misura pari allo 0,6 per mille del valore dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La Fondazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima: - pari al 20% (venti per cento), essendo contratti finanziati in tutto con i fondi del PNRR, del Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Palermo, 22/02/2024

**Il Presidente e Legale Rappresentante**

Dott.ssa Maria Pensabene

5

